

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

### 67° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1986

Presidenza del Presidente VENANZETTI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro» (1577)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE .....	Pag. 1, 5 e passim
FINOCCHIARO (PSI) .....	4, 6
GIURA LONGO (PCI) .....	7, 8
LAI (DC) .....	7
PAVAN (DC), relatore alla Commissione .....	1, 7, 8
PINTUS (Sin. Ind.) .....	5
TARABINI, sottosegretario di Stato per il tesoro .....	4, 7,

*I lavori hanno inizio alle ore 11.*

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro» (1577)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Integrazio-

ni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro».

Prego il senatore Pavan di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

PAVAN, relatore alla Commissione. Signor Presidente, il disegno di legge che ci accingiamo ad esaminare affronta una problematica che, per la verità, avevamo già affrontato in occasione dell'esame dei disegni di legge nn. 310 e 430 (divenuti rispettivamente le leggi nn. 428 e 427 del 7 agosto 1985). Il primo aveva come titolo: «Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle Direzioni provinciali del Tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro; adeguamento degli organici della Ragioneria generale dello Stato e del personale amministrativo della Corte dei conti»; mentre il secondo, il n. 430, riguardava il riordino della Ragioneria generale dello Stato; disegni di legge che erano stati esaminati da ultimo il 17 luglio dalla nostra Commissione, e approvati definitivamente dall'Assemblea il 18 luglio dello scorso anno.

Il disegno di legge al nostro esame nasce per rispondere all'esigenza che la Ragioneria generale dello Stato assuma direttamente, anche se con gradualità, la gestione del sistema informativo con cui vengono gestite in via automatizzata le attività degli organi centrali e periferici dell'Istituto. L'obiettivo primario è quello di una effettiva razionalizzazione delle funzioni che l'istituto è chiamato a svolgere nell'ordinamento giuridico e nel campo economico-finanziario attraverso un recupero di efficienza e di operatività delle sue strutture.

Il presente disegno di legge, ad integrazione della legge 7 agosto 1985, n. 427, promuovendo la graduale gestione diretta del sistema informativo, attualmente affidata ad una società di consulenza, prevede l'assegnazione di 300 unità di personale da adibire all'espletamento delle attività di conduzione tecnica del centro di elaborazione dati per la Ragioneria generale dello Stato, e di altre 300 unità per i servizi periferici del Tesoro.

Più che di nuovi posti è meglio parlare di assegnazione perchè per il sistema informativo della Ragioneria generale e della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro queste 300 unità erano già previste nel precedente provvedimento sopra ricordato (legge 7 agosto 1985, n. 427). Infatti tali unità vanno detratte dalla dotazione organica cumulativa del personale appartenente ai ruoli centrale e provinciale della Ragioneria generale dello Stato e del Ministero del tesoro.

Per assicurare la presenza di personale professionalmente qualificato si prevede che vadano definite, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro del tesoro sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le modalità per il reclutamento e per la formazione e l'addestramento del personale nonchè le norme per l'inquadramento del personale già in servizio presso il sistema informativo nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti.

È altresì prevista la possibilità di affidare incarichi di consulenza ad esperti o a società nel settore dell'informatica nonchè di stipulare convenzioni per l'affidamento a società specializzate, a prevalente partecipazione statale, dell'attività di sviluppo e, se del

caso, della stessa gestione del sistema informativo.

Tali convenzioni, che non potranno avere durata superiore ai cinque anni, potranno prevedere l'affidamento dell'incarico di procedere all'acquisizione di beni e servizi occorrenti per il funzionamento del sistema stesso.

Questo è quanto viene previsto sia per la Ragioneria generale che per i servizi periferici del Ministero del tesoro. Non c'è niente di nuovo rispetto a quanto previsto nell'articolo 2 del disegno di legge n. 430 per la Ragioneria generale dello Stato e nell'articolo 7 del disegno di legge n. 310 per i servizi periferici del Tesoro, il primo dei quali era stato però stralciato dal testo approvato dal Senato, nell'altro ramo del Parlamento.

Nel corso del riesame e dell'approvazione dei disegni di legge nn. 310 e 430, diventati rispettivamente leggi nn. 427 e 428 del 1985, avevamo espresso perplessità per questo stralcio; però pur di arrivare all'approvazione dei due disegni di legge, che erano richiesti dal Ministero e dalla periferia, avevamo ritenuto opportuno soprassedere e accettarli così come ci erano pervenuti dalla Camera dei deputati. Ricordo che nella mia relazione in Aula avevo precisato che ci riservavamo di ritornare sull'argomento perchè non ritenevamo che lo stralcio operato dalla Camera dei deputati fosse opportuno. Qui in Commissione era stato chiesto al Ministro del tesoro di affrontare questo problema con un apposito disegno di legge ed infatti la materia è stata riproposta, nei termini che in quel momento avevamo precisato, con il disegno di legge in discussione.

Sul provvedimento è pervenuto il parere della Commissione affari costituzionali, nel quale vengono fatte non solo delle osservazioni ma vengono poste delle condizioni. In particolare, il parere pone delle condizioni per quanto concerne l'articolo 1, commi terzo e quinto, e l'articolo 2, comma terzo: si tratta di due articoli sostanzialmente di analogo contenuto, riguardanti il personale.

In sostanza la 1<sup>a</sup> Commissione ci impegna a rivedere il terzo comma sia dell'articolo 1 che dell'articolo 2 in modo da stabilire puntuali criteri che delimitino la potestà regolamentare ivi contemplata; stabilisce, inoltre,

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

67° RESOCONTO STEN. (23 gennaio 1986)

che detti criteri non dovranno distaccarsi dai principi generali che regolano il pubblico impiego.

Onorevoli colleghi, a me sembra che il testo del terzo comma dell'articolo 1 sia molto preciso; sinceramente non vedo quali ulteriori puntualizzazioni potremmo fare in un testo siffatto. Potremmo forse aggiungere, in fine, che il tutto deve esser fatto secondo i principi generali che regolano il pubblico impiego, ma oltre a questo non credo sia necessario aggiungere altro. La stessa considerazione può esser fatta a proposito del terzo comma dell'articolo 2.

Per quanto riguarda il quinto comma dell'articolo 1, che concerne la stipula delle convenzioni, nel parere è detto che tale stipula non deve dar luogo ad attività concorrenti con quelle espletate dal personale in servizio di cui si prevede l'inquadramento (in altri termini, l'affidamento, in via convenzionale, degli incarichi dovrà essere misura alternativa e non aggiuntiva).

Effettivamente su questo punto ho alcune perplessità. È detto infine, nel parere, che la Commissione affari costituzionali esprime altresì contrarietà alla deroga alle norme sulla contabilità dello Stato, prevista dal citato quinto comma.

Questo, in sostanza, il contenuto del parere della 1<sup>a</sup> Commissione, che è vincolante ai fini del proseguimento dei nostri lavori in sede deliberante.

Ricordo comunque ai colleghi che ci sono altri due disegni di legge, in qualche modo connessi al disegno di legge al nostro esame, che andrebbero presi in considerazione. Il primo, il disegno di legge n. 430-bis, risultante dallo stralcio dell'articolo 11 del disegno di legge n. 430, deliberato dall'Assemblea su nostra proposta nella seduta pomeridiana del 27 febbraio 1985 concerne: «Norme riguardanti lo svolgimento di attività sociali e ricreative del personale dei Ministeri finanziari».

Questo disegno di legge composto — come si è detto — da un articolo unico, così recita:

«Per consentire lo svolgimento di attività sociali, culturali, ricreative, sportive e per

prestazioni di servizi in favore del personale dei Ministeri finanziari può essere destinato, mediante decreti ministeriali, un contingente non superiore a venti unità di personale, di cui quattro del Ministero del bilancio e della programmazione economica, otto del Ministero del tesoro e otto del Ministero delle finanze, da adibire alle predette attività, ferma restando la complessiva dotazione organica di ciascuno dei predetti Ministeri.

Per l'uso dei locali demaniali destinati a supporto delle citate attività sociali, il canone di mercato viene abbattuto al decimo».

Si tratta in sostanza di legittimare qualche cosa che già avviene in via di fatto.

Il secondo, il disegno di legge n. 1594, è conseguente alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati ai disegni di legge nn. 310 e 430. Infatti, lo stralcio di una norma dal disegno di legge n. 430 e l'approvazione della stessa nell'ambito del disegno di legge n. 310 ha creato una discriminazione tra i dipendenti dello Stato a seconda che dipendano dalla Ragioneria generale dello Stato o dalle Direzioni provinciali del Tesoro. Probabilmente ciò è avvenuto più per la fretta di concludere l'iter dei due provvedimenti che per l'accettazione di una tale anomalia legislativa. Trattandosi di categorie diverse ma affini, riterremmo opportuno che venisse sanata questa disparità di trattamento.

A questo proposito il disegno di legge n. 1594 all'articolo 1 prevede che: «I benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, sono estesi al personale della soppressa carriera ordinaria di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro che abbia superato concorsi di ammissione nella carriera stessa articolati su tre prove scritte e un colloquio ed abbia svolto mansioni eguali a quelle degli impiegati dell'ex carriera speciale».

Ricordo che questa stessa norma è già stata introdotta per il personale del Ministero delle finanze con il decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17 (articolo 1, comma 14-bis).

Invito pertanto i colleghi a prendere in considerazione i disegni di legge nn. 430-*bis* e 1594 (assegnati all'esame della Commissione in sede referente) affinché i loro contenuti possano essere tenuti presente in relazione al disegno di legge in esame. Da parte mia sono disposto anche a trasformarne il contenuto in emendamenti al disegno di legge n. 1577.

TARABINI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei subito far presente alla Commissione che il Governo, ed il Tesoro in particolare, si trova in condizioni di notevole difficoltà a causa di una delle condizioni poste dalla Commissione affari costituzionali; una condizione che peraltro è vincolante ai fini della trattazione in sede legislativa di questo provvedimento. Infatti, la gestione di qualsiasi sistema informativo con l'assoluta osservanza delle norme sulla contabilità generale dello Stato è incompatibile con un'efficiente e funzionale attività del sistema stesso. Questo non perchè il Consiglio di Stato non sia competente in materia, cioè non si tratta di incompetenza tecnica degli organi consultivi, ma perchè le questioni che di volta in volta si pongono in occasione delle innovazioni tecnologiche sono talmente complesse che i ritardi che si produrrebbero per consentire all'organo consultivo un valido esame sarebbero tali da costituire un intralcio formidabile alla funzionalità del sistema. Si pensi che abbiamo impiegato più di un anno e mezzo per avere il parere del Consiglio di Stato circa l'introduzione di una macchina nuova!

Questo non è un criterio nuovo che si vuole introdurre, perchè è stato già accettato dal Parlamento; è stato adottato, ad esempio, per il sistema informativo del Ministero delle finanze e non mi pare certo che il sistema informativo del Ministero del tesoro sia meno importante, meno vasto e meno universale. Teniamo conto che si tratta della gestione di tutto il bilancio dello Stato e si vorrebbe arrivare a quella del bilancio allargato del settore pubblico.

Quindi, il Tesoro si viene a trovare in una situazione di oggettiva impotenza di fronte a questo parere. Debbo dire ciò preventiva-

mente, senza aggiungere niente altro, perchè si sappia che esiste questo problema che il Governo non può non denunciare tempestivamente.

FINOCCHIARO. Signor Presidente, non ho mai sollevato questioni di carattere formale in Commissione in questi anni, perchè credo che i problemi debbano essere affrontati per i loro risvolti politici e contenutistici e non per gli aspetti di forma. Però, questa è una procedura che non può essere accettata e, quindi, pregiudizialmente prima di entrare nel merito dei problemi, devo sollevare alcune obiezioni.

Un parere come quello fornitoci dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente avrebbe dovuto concludersi come parere negativo perchè, considerati i punti impugnati da quella Commissione, il provvedimento presentato dal Governo viene svuotato di significato, di logica e di contenuti. Dire di riformare il criterio di destinazione del personale, richiamare i principi generali del pubblico impiego, sostenere che non può essere accettata la procedura in deroga alla contabilità dello Stato, con tutte le considerazioni che ha fatto il Sottosegretario poco fa, significa svuotare questo provvedimento e chiedere una ripresentazione corretta dello stesso.

La mia prima obiezione è se, di fronte ad un provvedimento del genere, è possibile continuare la discussione in sede deliberante: se il parere è vincolante è chiaro che non si può proseguire in tale sede.

Il secondo problema è se può considerarsi accettabile nelle procedure parlamentari che venga posto all'ordine del giorno un provvedimento per poi discuterne in realtà tre, due dei quali non sono richiamabili perchè assegnati in sede referente. Nessuno contesta al relatore e ai colleghi la facoltà di presentare emendamenti; ma poggiare questi emendamenti sull'accettazione di tre provvedimenti, che non possono essere collegati, mi pare non sia accettabile, soprattutto perchè — ripeto — di due di questi provvedimenti non c'è traccia nell'ordine del giorno. Noi li abbiamo potuti esaminare grazie alla segreteria di questa Commissione, che è stata estremamente corretta e diligente nel farceli ave-

re: evidentemente era stata informata che c'era la volontà di un richiamo improprio.

A mio avviso, questa procedura aggira una norma regolamentare e collega due provvedimenti assegnati in sede referente ad un provvedimento assegnato in sede legislativa, senza peraltro darne annuncio ai commissari, formalizzando l'iniziativa. Per cui la mia proposta è di soprassedere ad ogni decisione, chiedendo al Governo di riconsiderare il provvedimento in discussione. Soprattutto, se ci deve essere un esame congiunto della materia è necessario poter avere iscritti all'ordine del giorno tutti i provvedimenti nella stessa sede, per prenderli in considerazione unitamente.

Se queste considerazioni di ordine procedurale ci impongono il rinvio, interverrò nel merito in un momento successivo. Se il Regolamento non ci obbliga a questo, chiederò che siano messi in movimento tutti i meccanismi, affinché noi si possa essere tutelati nella gestione di provvedimenti gravi come questi. Dico ciò non per riferirmi all'automazione dei servizi, sulla quale consento in modo incondizionato, ma per cautelarci dai criteri innovativi che si introducono per l'intero apparato statale, tenendo conto che alcuni dei provvedimenti ripresi sono passati con il parere contrario del Governo e di questa Commissione, espresso all'unanimità, e con il rimettersi all'Assemblea del relatore Pavan, che era rimasto imbarazzato da quanto emerso nella discussione avvenuta in quella sede. Gli stessi provvedimenti passarono con il voto contrario di alcuni Gruppi, mentre nel nostro si verificò una spaccatura.

A questo punto mi sembra, quindi, molto più opportuno che la discussione venga sospesa e che il Governo riformuli il testo del provvedimento sulla base delle osservazioni che sono emerse nella 1<sup>a</sup> Commissione e in questa sede, in modo da consentirci di deliberare sulla materia non in modo frettoloso ed anomalo.

Questa è la realtà oggettiva: si tratta di una riforma istituzionale, che non si riesce a capire perchè venga affrontata qui in sede deliberante. Ripeto: non mi riferisco alla necessità di informatizzare le attività degli

organi del Ministero, sulla quale siamo d'accordo.

Proprio ieri mattina, riferendo sulla finanza locale, ho sottolineato la carenza di strutture e di mezzi del Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. Circa le sue obiezioni sul fatto che i disegni di legge n. 430-bis e n. 1594 non sono inseriti nell'ordine del giorno, devo dire che ci è stato deferito in sede deliberante il disegno di legge che stiamo esaminando, e abbiamo invece in sede referente gli altri due. Quando si pone all'ordine del giorno un provvedimento, automaticamente vengono posti anche gli altri che siano collegati per materia. Nell'ordine del giorno di oggi però questo non poteva essere fatto perchè il provvedimento che stiamo discutendo, ripeto, è in sede deliberante mentre gli altri due sono in sede referente.

La segreteria ha fornito in visione gli altri due disegni di legge per praticità e niente impedisce di presentare emendamenti aggiuntivi, desumendoli da questi due articoli, trattandosi di materia connessa alla Ragioneria generale dello Stato e alle Direzioni provinciali del tesoro, cioè connessa alla materia del disegno di legge n. 1577. Il relatore ha detto quali sarebbero questi emendamenti. Se per ipotesi per il disegno di legge n. 1577 dalla sede deliberante si passasse alla sede referente, (ecco la risposta alla sua domanda), non c'è dubbio che immediatamente avremmo all'ordine del giorno tutti e tre i disegni di legge, per connessione.

Comunque, che siano all'ordine del giorno i disegni di legge nn. 430-bis e 1594, o che siano presentati come emendamenti, come ovviamente è ammissibile, credo che il relatore abbia fatto bene a parlarne nella relazione e a dare il proprio parere.

PINTUS. Vorrei richiamare il quinto comma dell'articolo 41 del Regolamento secondo il quale gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzioni di entrate, nonché quelli che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano all'organizzazione della pubblica amministrazione, devono essere inviati per il parere rispettiva-

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

67° RESOCONTO STEN. (23 gennaio 1986)

mente, alla 5<sup>a</sup> e alla 1<sup>a</sup> Commissione. Chiedo che si tenga presente l'obbligatorietà di questo adempimento, sia nel caso che i disegni di legge vengano esaminati congiuntamente, sia nel caso che le norme di alcuni di essi vengano presentate come emendamenti.

**PRESIDENTE.** Nel momento in cui saranno formalizzati gli emendamenti saranno richiesti i pareri. Infatti nel nostro caso non c'è l'abbinamento dei disegni di legge e il relatore ha solo anticipato dei possibili emendamenti.

**FINOCCHIARO.** Non vorrei che usassimo gli stessi argomenti *pro* o contro la stessa tesi. La mia obiezione era che il relatore non ha presentato emendamenti, cosa sulla quale si può convenire salvo il rispetto dell'articolo del Regolamento richiamato dal senatore Pintus, bensì ha detto in sostanza che a questo provvedimento è possibile associare gli altri due, che ha illustrato, e non i due emendamenti. Contesto questa procedura e non il diritto che un singolo commissario possa presentare emendamenti.

Apprezzo l'intenzione del Presidente di rimuovere gli ostacoli per evitare conflittualità, però il dato certo è che il relatore ha detto che ci sono altri due provvedimenti di cui tener conto e ne ha illustrato i contenuti chiedendone, di fatto, l'assorbimento.

**PRESIDENTE.** Quale Presidente non posso entrare nel merito della relazione; il relatore può svolgere la relazione come preferisce e non lo posso contestare: egli può dire ciò che vuole. D'altra parte, il relatore ha fatto bene ad illustrare disegni di legge che non possono essere abbinati, e che quindi correttamente egli propone come emendamenti. Non esiste pertanto un problema procedurale.

Se continueremo la discussione in sede deliberante il relatore, o altri, potranno trasferire il contenuto dei due provvedimenti in emendamenti, mentre se il disegno di legge n. 1577 sarà esaminato in sede referente avremo l'iscrizione dei tre disegni di legge all'ordine del giorno, libera la Commissione di decidere se procedere o meno ad un esame congiunto di essi.

Superato questo problema, per quanto ri-

guarda il principale interrogativo che è stato posto, cioè se possiamo o no continuare la discussione in sede deliberante, lo esamineremo adesso entrando nel merito. Se la Commissione ritiene di poter accogliere le modifiche proposte dalla Commissione affari costituzionali, lo potrà fare continuando l'esame in sede deliberante, mentre se ritiene di non poterle accogliere non può proseguire in sede deliberante, nella quale i pareri della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione sono vincolanti.

Pertanto, prima di dire se possiamo procedere o meno in tale sede, vorrei sentire l'orientamento della Commissione. Già l'intervento del Governo mi fa pensare che probabilmente non potremo proseguire l'esame in sede deliberante, visto che annette molta importanza al quinto comma dell'articolo 1, per il quale ritiene di non poter accogliere l'indicazione della Commissione affari costituzionali. In questo caso potremmo invitare la 1<sup>a</sup> Commissione a chiarire alcuni elementi che non siamo riusciti a comprendere, perchè il parere è formulato un po' genericamente; altrimenti, qualora non si intendesse accogliere le indicazioni formulate dalla 1<sup>a</sup> Commissione, si potrebbe rimettere il provvedimento in sede referente, su richiesta del Governo o della Commissione.

Vorrei conoscere perciò, come ho già detto, il parere della Commissione visto che una eventuale richiesta di approfondimento può essere fatta dopo aver sentito varie argomentazioni.

**FINOCCHIARO.** In realtà avevo posto il problema in termini diversi e devo perciò riappellarmi al Governo e al Presidente. Il discorso centrale non è quello di discutere il provvedimento, cosa sulla quale siamo tutti d'accordo, ma della tipologia anomala del testo, che poi è stata rilevata molto chiaramente dalla 1<sup>a</sup> Commissione. Infatti questa non ci ha suggerito emendamenti ma ci ha detto che non era possibile utilizzare 300 unità in un settore e 300 nell'altro senza seguire le norme procedurali specifiche del pubblico impiego. Ha poi aggiunto che c'è l'incompatibilità della utilizzazione di 600 unità in compresenza della gestione privatistica del servizio. Infine ha detto che non è possibile affidare ad una società privata il

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

67° RESOCONTO STEN. (23 gennaio 1986)

compito di gestire il servizio non provvisoriamente (una gestione provvisoria è logica non avendo il Ministero l'esperienza necessaria) ma per cinque-dieci anni, consentendo addirittura nella convenzione alla società di fornire beni, strumenti e mezzi per miliardi di lire, fuori degli obblighi imposti dalla contabilità generale dello Stato.

Di fronte a queste tre obiezioni e considerato che il parere è vincolante, per evitare una discussione inutile, perchè sul merito siamo d'accordo (diverso è il discorso sugli altri due provvedimenti che vanno discussi per loro conto, magari come emendamenti) chiedeva il Presidente, senza formalizzazione della richiesta, se fosse il caso di passare in sede referente oppure di accogliere le osservazioni della 1<sup>a</sup> Commissione in modo da proseguire in sede deliberante.

Personalmente sono d'accordo nel proseguire l'esame in sede deliberante, sempre che vengano accolte le proposte di modifica formulate dalla Commissione affari costituzionali. Se il Governo è d'accordo su questa linea — dall'intervento del sottosegretario Tarabini mi è sembrato che il Governo voglia farsi carico di un esame attento delle osservazioni della 1<sup>a</sup> Commissione — non apriamo il discorso di carattere generale sul merito, riservandoci di farlo quando il provvedimento sarà diversamente formulato.

Su questo non c'è conflittualità perchè tutti i Gruppi, anche quelli dell'opposizione, hanno fatto rilevare la carenza di dati informativi e quindi l'impossibilità di un'opportuna formulazione.

Altrimenti, se intendiamo aprire la discussione generale sul merito del disegno di legge, le osservazioni fatte risultano pregiudiziali e pertanto il provvedimento verrebbe rimesso all'Assemblea.

A mio avviso, tuttavia, sarebbe opportuno evitare conflittualità di natura formale: proporrei comunque di sentire le opinioni del Governo e del Presidente per le rispettive competenze.

TARABINI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Con il mio intervento non ho voluto interferire nell'ordine dei lavori o nei problemi procedurali: ho ritenuto mio dovere prima che iniziasse la discussione generale sul

merito del provvedimento, precisare l'opinione del Governo, affinché tutti potessero meglio regolarsi.

Detto questo, ferma restando la facoltà della Commissione e del suo Presidente di decidere in merito ai problemi procedurali, il Governo sarebbe favorevole ad un rinvio del seguito della discussione ad altra seduta.

GIURA LONGO. Signor Presidente, condivido le osservazioni fatte dai colleghi Pintus e Finocchiaro; mi rendo anche conto che data l'urgenza da tutti sentita di approvare la parte sostanziale di questo provvedimento, che rappresenta un po' il completamento dei provvedimenti approvati alcuni mesi fa per il potenziamento e per la migliore efficienza del Ministero del tesoro e della Ragioneria generale dello Stato, sarebbe utile proseguire i lavori in sede deliberante, ma in questo caso dovremmo pregare il relatore di predisporre gli opportuni emendamenti, tenuto conto delle osservazioni della 1<sup>a</sup> Commissione, in modo da sbloccare il provvedimento. D'altronde, trovandoci in sede deliberante non possiamo non tener conto dei pareri della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione, visto l'argomento su cui andiamo a legiferare.

Entrando nel merito del provvedimento, in riferimento a quanto affermato dal relatore, credo ci sia una volontà da parte di tutti di far sì che la disparità ora esistente venga eliminata: ritengo perciò che dei due disegni di legge aggiuntivi il più importante sia il n. 1594.

LAI. Signor Presidente, dal momento che il parere della 1<sup>a</sup> Commissione è vincolante ai fini della prosecuzione dei lavori in sede deliberante, ritengo sarebbe opportuno rinviare il seguito dei lavori per dare la possibilità al Governo di riformulare il testo secondo le indicazioni della suddetta Commissione in modo che si possa giungere all'approvazione del provvedimento. Chiedo perciò il rinvio del seguito dei lavori e che vengano comunicate alla Commissione affari costituzionali le risultanze di questa nostra seduta odierna.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Posso benissimo accogliere l'invito fatto dalla Com-

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

67° RESOCONTO STEN. (23 gennaio 1986)

missione a formulare degli emendamenti in base alle osservazioni fatte anche dalla 1<sup>a</sup> Commissione per quanto riguarda il terzo comma degli articoli 1 e 2. Faccio osservare invece che la condizione posta dalla Commissione affari costituzionali in relazione al quinto comma dell'articolo 1 è difficilmente superabile, perchè si tratta di accettare o meno l'impossibilità di derogare alle norme sulla contabilità generale dello Stato.

PRESIDENTE. Peraltro, dalla formulazione del parere mi sembra che si affermi solo una contrarietà e non una condizione, quindi di livello diverso rispetto alle condizioni poste agli altri punti.

GIURA LONGO. È una condizione ostativa.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Si potrà chiarire col Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione se questa è o meno una condizione. Se non si riesce a trovare un accordo su questo problema specifico, considerata la difficoltà di su-

perare la condizione posta dalla 1<sup>a</sup> Commissione, probabilmente è meglio chiedere la rimessione del disegno di legge all'Assemblea e concludere in sede referente l'*iter* del provvedimento, anche se questo comporterà una maggiore perdita di tempo.

PRESIDENTE. Mi è sembrato opportuno procedere ad un minimo di discussione sui punti più interessanti del provvedimento, in modo che queste indicazioni possano servire al Governo per la formulazione di eventuali emendamenti o addirittura per la redazione di un nuovo articolato. Alla luce di quanto emerso dalla discussione propongo quindi che l'esame del disegno di legge venga rinviato ad un'altra seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

*I lavori terminano alle ore 11,50.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale  
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO